



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2021/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5727/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

Antonino Piro - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5727/TFNSVE/2025-2026, 5727 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. FANFULLA (matricola 945196) contro la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GSD LUISIANA (matricola 28180) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CIANI TOMMASO ILIO (matricola 2283522)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

All'udienza del 25 settembre 2026, preso atto che nella documentazione in atti fosse presente solamente prova dell'invio del ricorso alla controparte ma non anche prova della avvenuta consegna del relativo messaggio pec mail, il Tribunale concedeva termine sino al 26 settembre 2026 per il deposito della ricevuta di consegna della pec, riservandosi di decidere.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 695,00 (seicentonovantacinque/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma



Telematica Premi FIGC e presente in atti.

Il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 695,00 (seicentonovantacinque/00), in favore della società ricorrente.

GLI ESTENSORI

Federico Salinari

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai